



## TRIBUNALE DI FERMO

### ESECUZIONI IMMOBILIARI

**n. 19/2015 RG.E.**

Il G.E.,

vista la documentazione depositata in atti dai creditori Maior spv srl e Rev Gestione Crediti; rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, il debitore DATO OSCURATO non può essere qualificato come consumatore, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso nei suoi confronti in qualità di garante e fideiussore della società DATO OSCURATO;

rilevato che, dalla visura camerale storica della società Centini S.N.C. di Centini Franco & C. si evince che l'odierno esecutato rivestiva la qualifica di socio della ridetta società;

rammentato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità *“In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.”* (Cfr. Cass. 24/01/2020, n.1666);

osservato, inoltre, che i creditori DATO OSCURATO sono intervenuti in forza della sentenza n. 582/2019 pubbl. il 17/10/2019 emessa dal Tribunale di Fermo;

ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti per l'attivazione del meccanismo della tutela consumeristica di matrice eurounitaria nei confronti di tutti i creditori presenti nella procedura in oggetto;

p.q.m.

DISPONE il prosieguo delle operazioni delegate.

Si comunichi.

Fermo, 14/10/2024

Il G.E. – Milena Palmisano

